



Ministero delle Attività Produttive

Il Direttore Generale della Direzione Generale
per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTA la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA l'abilitazione già conseguita con D.M. del 24 giugno 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2003, n. 163;

VISTA la domanda presentata e la documentazione pervenuta dall'organismo "VE S.I.M. Verifiche Sicurezza Impianti Srl" - Villesse (GO) - in data 30 luglio 2003 prot. n. 827717 e successiva integrazione del 14 ottobre 2003 prot. n. 828534;

TENUTO CONTO che la documentazione prodotta dall'organismo soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo "VE S.I.M. Verifiche Sicurezza Impianti Srl" - con sede in Villesse (GO) - Piazza Dante 10, è abilitato, quale organismo di ispezione di tipo A, ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie nella seguente tipologia di impianto:

- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.



Art. 2

L'abilitazione ha una durata quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

1 Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il verificarsi di uno o più dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.

PER COPIA CONFORME

2 In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma UNI CEI EN 45004 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.



Art. 4

Con periodicità annuale l'organismo trasmette all'Ispettorato Tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.


Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 DIC. 2003

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo GOTI)



Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività